



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine
Via 2 Giugno, 22 - 33050

Ufficio Segreteria e Attività Culturali

P. IVA 00524150307 - ☐ 0431371127 - ☐ 0431379284 - ☐ segreteria@comune.terzodiaquileia.ud.it

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

ASSEGNAZIONE

DELLA BORSA DI STUDIO

EX LASCITO PONTINI

ART. 1 -Finalità

E' previsto dall'Amministrazione Comunale, lo stanziamento minimo di € 2.000,00 quale borsa di studio a studenti iscritti e frequentanti cicli di studi in ambito agrario del Comune di Terzo di Aquileia.

Lo stesso studente può conseguire una sola borsa di studio per anno scolastico o anno universitario.

ART. 2 – Destinatari dalla borsa di studio

I destinatari dell'intervento previsto all'articolo 1 sono gli studenti residenti nel Comune di Terzo di Aquileia.

Requisiti di ammissione dei destinatari:

- a) essere residenti nel Comune di Terzo di Aquileia;*
- b) frequentare la scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed essere iscritti in Istituti Tecnici ad indirizzo Agraria oppure frequentare la scuola secondaria di secondo grado ed essere iscritti in Istituti Professionali ad indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale o frequentare ed essere iscritti all'Università di agraria, sia per il ciclo di studi triennale (laurea triennale L) o il secondo ciclo di studio(laura magistrale Lm)*
- c) le scuole di cui al punto b) possono essere pubbliche o private.*

ART. 3 – Bando

Opportuno bando di partecipazione sarà pubblicato annualmente sul sito istituzionale del Comune e all'albo comunale. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate nei termini e nelle modalità previste dal bando.

ART. 4 – Redazione domande

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

- in formato cartaceo, fino alla data della completa informatizzazione della procedura da individuare con apposito atto;*
- in formato informatico.*

La domanda, datata e firmata, è presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e deve contenere , a pena di esclusione, tutti i seguenti dati:

- a. nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza, codice fiscale, e-mail e recapito telefonico del richiedente*
- b. estremi di conto corrente bancario sul quale effettuare il versamento della borsa di studio*
- c. attestazione dell'iscrizione all'anno in corso e dei punteggi ottenuti per gli studenti universitari o l'attestazione del conseguimento della promozione nella sessione di giugno senza alcun debito formativo per le scuole secondarie di secondo grado individuate all'art.2.*

Le domande cartacee devono essere redatte su apposito modulo disponibili:

- sul sito internet www.comune.terzodiaquileia.ud.it
- presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Terzo di Aquileia

Le domande dovranno essere presentate in uno dei seguenti modi:

1. *tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.terzodiaquileia@certgov.fvg.it
Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni la domanda è valida se:*
 - *sottoscritta con firma digitale*
 - *sottoscritta con firma autografa, scansionata con allegato la copia del documento d'identità.*
2. *di persona all'Ufficio Protocollo del Comune di Terzo di Aquileia negli orari di apertura al pubblico.*

Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà inviata alla e-mail indicata in domanda richiesta di integrazione, cui il richiedente dovrà dare sollecito riscontro, nel termine assegnato. Non verranno prese in considerazione le integrazioni pervenute fuori dal termine assegnato.

ART. 5 - Requisiti

Hanno diritto a ottenere la borsa di studio gli studenti universitari iscritti alla Facoltà di agraria che:

- a) *se iscritti ad un corso di laurea di primo livello di cui al nuovo ordinamento (dopo la riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ad anni successivi al primo abbiano superato e registrato alla Ripartizione Didattica dell'Università entro il 30 settembre di ogni anno il numero di crediti sottoindicati:*

- *per il secondo anno di corso: 25 crediti*
- *per il terzo anno di corso: 80 crediti*
- *per il primo anno fuori corso: 135 crediti;*

- b) *se iscritti ad un corso di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento (dopo la riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ad anni successivi al primo abbiano superato e registrato alla Ripartizione Didattica dell'Università entro il 30 settembre di ogni anno il numero di crediti sottoindicati:*

- *per il secondo anno di corso: 30 crediti*
- *per il primo anno fuori corso: 80 crediti.*

Hanno altresì diritto a ottenere la borsa di studio gli studenti di cui all'art. 2 lettera b), iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, che abbiano conseguito la promozione nella sessione di giugno senza alcun debito formativo.

ART. 6 – Ripartizione contributo

Viste le domande presentate, il Responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria, tenendo conto del rendimento scolastico, stilerà un'apposita graduatoria e procederà all'assegnazione delle borse di studio suddividendo percentualmente la somma stanziata nel modo seguente:

- a) 25% al 1° classificato tra gli studenti universitari*
- b) 25% al 2° classificato tra gli studenti universitari*
- c) 25% al 1° classificato tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado*
- d) 25% al 2° classificato tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado*

In mancanza di primo e/o secondo classificato di una delle citate categorie le eventuali somme non assegnate, saranno ridistribuite ai terzi e quarti classificati dell'altra categoria.

In caso di mancanza totale o parziale di domande ovvero di somme non assegnate ai sensi del paragrafo precedente, i fondi residui saranno destinati ad interventi e programmi specifici dell'Amministrazione Comunale nel settore dell'agricoltura o vincolati per finanziare le borse di studio da assegnare negli anni successivi.

ART. 7 – Verifiche

Prima dell'assegnazione delle borse di studio, gli uffici comunali verificano la veridicità dei dati comunicati dagli studenti assegnatari, richiedendo le opportune certificazioni alle università alle università interessate.

ART. 8 – Assegnazione e comunicazione dell'esito

L'assegnazione e la liquidazione delle borse di studio di cui all'art. 1 è effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria a seguito delle verifiche sopramenzionate.

A ciascuno studente richiedente la borsa di studio è comunicato in forma scritta l'esito del procedimento.

ART. 9 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali per l'esecuzione del procedimento.

- 1. Approvato con atto consiliare n. 16 dd. 29.01.1988, Co.Re.Co. dd. 06.04.1988 sub 19524/reg. e 351/prot.;*
- 2. Modificato con atto consiliare n. 126 dd. 14.11.1988, Co.Re.Co. dd. 28.12.1988 sub 68784/reg. e 96360/prot.;*
- 3. Modificato con atto consiliare n. 146 dd. 06.12.1990, Co.Re.Co. dd. 12.02.1991 sub 105570/prot.*
- 4. Modificato con atto consiliare n. 22 dd. 30.09.2005, esecutivo ai sensi di legge*
- 5. Modificato con atto consiliare n. 36 dd. 10.10.2022, esecutivo ai sensi di legge*